SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 135° — Numero 105**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70

Ministero della pubblica istruzione

ORDINANZA MINISTERIALE 2 aprile 1994.

Materie oggetto della seconda prova scritta e del colloquio negli esami di maturità dell'anno scolastico 1993-94.

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1994.

Materie oggetto della seconda prova scritta e del colloquio negli esami di maturità e di licenza nelle classi sperimentali, autorizzate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per l'anno scolastico 1993-94.

94A2823-94A2824

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. 269.

Riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di regolare la giurisdizione relativa alle controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale di enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5 del codice di procedura civile, nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0328

DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. 270.

Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di avviare l'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero e, *ad interim*, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini di una corretta attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, si intende:

a) per «aree depresse» quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5*b*, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;

b) per «programmazione negoziata» la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

c) per «accordo di programma» l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati, quando, per l'attuazione di interventi program-

mati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;

d) per «contratto di programma» il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

e) per «intesa di programma» l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilità.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, approva i singoli accordi e contratti di programma da stipulare.

Art. 2.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono considerati inseriti negli accordi di programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalità previste dall'accordo stesso.

Art. 3.

Progetti F.I.O. finanziati con i fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64

1. I progetti di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988, e 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, compresi tra gli interventi non revocati di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono proseguiti e completati secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 8.

Art. 4.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, l'indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani di attuazione approvati dal CIPE è compiuta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale identifica gli interventi i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993, ovvero gli interventi le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla data del 30 settembre 1993, e provvede alla revoca dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

2. Restano comunque salve le revoche dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, già deliberate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.

Art. 5.

Attività residua del commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

1. Il commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è abilitato fino al 31 marzo 1994 a dare adempimento alle

autorizzazioni per l'assunzione di impegno, già adottate entro il 31 dicembre 1993 dalle amministrazioni subentranti, e a dare corso ai pagamenti utilizzando le somme residue risultanti alla predetta data del 31 dicembre 1993 sul conto corrente di tesoreria intestato alla soppressa Agenzia.

Art. 6.

Disposizioni in materia di interventi cofinanziati

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro ed il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.».

Art. 7.

Disposizioni in materia di personale

1. Il personale di qualunque amministrazione, già in servizio presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso il soppresso Dipartimento, addetto alla conduzione di autoveicoli, resta assegnato al Ministero del bilancio e della programmazione economica fino al 30 aprile 1994. A tale personale si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228.

2. Al personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, che entro la data del 28 febbraio 1994 abbia revocato la domanda di trattenimento in servizio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dal comma 8 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. La copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, è posta a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, secondo la ripartizione operata con le delibere CIPE assunte ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo 19, introdotto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228.

4. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994 per la conclusione delle procedure concorsuali. Tale termine è da considerare perentorio.

Art. 8.

Modalità di funzionamento del Fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo il comma 5-*bis*, introdotto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-*ter*. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, variazioni di bilancio di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere trasferite con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al citato comma 5, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.».

Art. 9.

Disposizioni in materia di agevolazioni industriali

1. Le disponibilità esistenti sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale da utilizzare per l'attuazione degli interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, recante testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, sono versate ad un'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede ai pagamenti relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti presso conti correnti bancari già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino versate sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale citati e quelle derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o comunque dalla restituzione di somme erogate nel settore delle attività produttive ai sensi del predetto testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatoper il successivo versamento alla sezione del fondo di cui al presente comma. Sul medesimo capitolo sono iscritte le ulteriori somme da assegnare per l'attuazione dei citati interventi.

2. Al comma 2 dell'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, dopo le parole: «comprese quelle di infrastrutturazione» sono inserite le seguenti: «e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari».

Art. 10.

Disposizioni in materia fiscale

1. Agli effetti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che siano divenuti atti all'uso anteriormente al 15 aprile 1993, ancorché alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze, e l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria anteriormente alla suddetta data. Ai medesimi effetti l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile agli utili relativi al periodo d'imposta chiuso anteriormente alla predetta data, ancorché alla stessa data non ancora dichiarati.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero, e,* ad interim, *dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0329

DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. **271.**

Disposizioni urgenti per le Forze di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere ad anticipazioni di carattere economico e normativo a favore di alcune categorie di personale non direttivo delle Forze di polizia, in vista del riordino delle rispettive carriere previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim,* Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o corrispondenti, sono attribuiti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto già in godimento;

c) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia femminile, collocato al VII livello retributivo.

2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo.

4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione la disposizione dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 2.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita agli assistenti capo della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, nonché agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, previo superamento del corso previsto dai rispettivi ordinamenti, indipendentemente dall'anzianità di grado o di qualifica rivestita.

2. Al personale di cui al comma 1 la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono attribuiti a decorrere dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui gli interessati hanno utilmente frequentato il corso prescritto. Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere dal 1° gennaio 1994, lo scatto gerarchico previsto dall'articolo 138, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, connesso alla qualifica o grado di provenienza e contestualmente riassorbito con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti degli assistenti capo U.P.G. e degli appuntati scelti U.P.G., ai quali è stato attribuito il VI livello retributivo anteriormente al 1° gennaio 1994, lo scatto tabellare in tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianità. Limitatamente all'attribuzione del trattamento stipendiale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, non trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 8, e dell'articolo 23, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

3. La disposizione dell'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, è interpretata, ai soli effetti pensionistici, nel senso che l'attribuzione del VI livello retributivo agli assistenti capo U.P.G. ed agli appuntati scelti U.P.G., in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 216 del 1992, decorre dal 1° gennaio 1993, indipendentemente dalla collocazione degli interessati in posizione transitoria.

Art. 3.

1. All'articolo 45 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di età previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55, primo comma, sono elevati a 40 anni».

2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è abrogato.

3. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis*. Per l'ammissione al concorso di cui al comma 1 degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, diversi da quelli del personale del Corpo di polizia penitenziaria, il limite massimo di età previsto dalla lettera *b)* del medesimo comma 1 è elevato a quaranta anni».

4. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204».

5. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis*. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria».

Art. 4

1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di formazione per la nomina a vice ispettore in prova e a vice commissario, nonché quelli ammessi ai corsi per la promozione o nomina alle qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato, dimessi dai corsi per assenza protratta oltre i limiti temporali previsti dai rispettivi ordinamenti, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, qualora l'assenza si sia verificata per malattia contratta per motivi di servizio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ammessi ai corsi di formazione per la promozione o la nomina a vice sovrintendente o a vice ispettore in prova.

Art. 5

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, prorogate per gli anni 1994, 1995 e 1996, a norma dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, si applicano, altresì, nell'ambito dell'importo stabilito per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, anche a favore delle cooperative edilizie costituite tra il personale appartenente alle Forze di Polizia, ancorché cessato dal servizio, con le modalità ivi previste.

Art. 6

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.150 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.490 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

FABBRI, *Ministro della difesa*

GALLO, *Ministro delle finanze*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1994

Scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio della Richinvelda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Giorgio della Richinvelda (Pordenone), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giorgio della Richinvelda (Pordenone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Castelli e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giorgio della Richinvelda (Pordenone) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 marzo 1994, da otto consiglieri, che si aggiungono alle precedenti dimissioni di altri due componenti del civico consesso.

Il prefetto di Pordenone, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10905/344/Gab. del 18 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio della Richinvelda (Pordenone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Castelli.

Roma, 8 aprile 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A2976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Vicentina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Altavilla Vicentina (Vicenza), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altavilla Vicentina (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Silvano Caineri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Altavilla Vicentina (Vicenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 11 marzo 1994, da nove consiglieri, che si aggiungono a quelle presentate, in data 9 marzo 1994, da un altro membro del civico concesso.

Il prefetto di Vicenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 574/94/Gab. del 15 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Vicentina (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Silvano Carneri.

Roma, 8 aprile 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A2977

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Bolzano Vicentino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bolzano Vicentino (Vicenza), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bolzano Vicentino (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giuseppe Gubitosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bolzano Vicentino (Vicenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 10 marzo 1994, da undici consiglieri.

Il prefetto di Vicenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 559/94/Gab del 15 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bolzano Vicentino (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Giuseppe Gubitosa.

Roma, 7 aprile 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A2978

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Scanno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Scanno (L'Aquila) ed il sindaco nella persona del sig. Renato Bonifacio Gentile;

Considerato che il predetto amministratore, in data 25 febbraio 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scanno (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Scanno (L'Aquila), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Renato Bonifacio Gentile.

Il citato amministratore, in data 25 febbraio 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scanno (L'Aquila).

Roma, 7 aprile 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A2979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1994.

Sostituzione del commissario straordinario dell'amministrazione comunale di Santi Cosma e Damiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 14 marzo 1994, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Santi Cosma e Damiano (Latina) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Giuseppe Amorelli;

Considerato che, a seguito delle dimissioni presentate dal predetto funzionario, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Maria Maglione è nominata commissario straordinario del comune di Santi Cosma e Damiano (Latina), in sostituzione del dott. Giuseppe Amorelli con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

94A2980

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 aprile 1994.

Modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione delle società di gestione dei fondi immobiliari chiusi, criteri di individuazione dei soggetti qualificabili come investitori istituzionali ed individuazione delle categorie dei valori mobiliari di rapida e sicura liquidabilità.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 86 (di seguito «Legge»), in materia di istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (di seguito «fondi immobiliari chiusi»);

Visto l'art. 1, commi 3 e 5, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* della legge 23 marzo 1983, n. 77 (di seguito «legge n. 77/1983») come modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge che attribuisce al Ministro del tesoro la determinazione delle modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale;

Visto l'art. 4, comma 6, della legge, secondo cui il Ministro del tesoro determina i criteri di individuazione dei soggetti qualificabili, ai fini della legge, come investitori istituzionali;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *c)*, della legge che attribuisce al Ministro del tesoro l'individuazione delle categorie dei valori mobiliari di rapida e sicura liquidabilità nei quali può essere investito il patrimonio dei fondi immobiliari chiusi;

Decreta:

Art. 1

Presentazione dell'istanza

1. Le società per azioni interessate al rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi immobiliari chiusi presentano al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Servizio IV - Divisione VI - Via XX Settembre n. 97, 00187 Roma, un'istanza in duplice copia, di cui una in bollo, a firma del legale rappresentante della società stessa.

2. È consentito l'invio a mezzo raccomandata a.r., decorrendo in tal caso il termine di due mesi, di cui all'art. 1, comma 1, della legge, dal giorno in cui la domanda perverrà al Ministero.

Art. 2.

Contenuto dell'istanza e documentazione da esibire

1. L'istanza deve riportare, secondo lo stesso ordine, quanto specificato nell'allegato *A* al presente decreto.

2. All'istanza devono essere allegati, in duplice copia, i documenti elencati nell'allegato *B* al presente decreto, secondo quanto specificato nell'allegato medesimo.

Art. 3.

Investitori istituzionali

1. Per investitori istituzionali si intendono i soggetti nazionali ed esteri che per disposizioni di legge o vincoli di statuto investono professionalmente le disponibilità raccolte in beni immobili o partecipazioni in imprese immobiliari.

2. Rientrano tra i soggetti di cui al comma 1:

a) le imprese di assicurazione;

b) le forme di previdenza obbligatoria e le altre forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) le società autorizzate alla gestione di fondi immobiliari chiusi, in relazione all'investimento del loro patrimonio in quote dei fondi immobiliari chiusi gestiti ad esse consentito.

3. Ai soli fini dell'applicazione della legge, sono ricompresi nella nozione di cui al comma 1 anche i soggetti nazionali ed esteri che sono considerati operatori professionalmente qualificati del mercato immobiliare anche in relazione alla capacità di valutare il rischio connesso con gli investimenti nel settore.

4. Rientrano tra i soggetti di cui al comma 3:

a) le società di capitali che abbiano per oggetto sociale tipico l'attività di investimento in beni immobili, in diritti reali di godimento sugli stessi nonché in partecipazioni in società immobiliari aventi analogo oggetto sociale;

b) le banche;

c) le società che esercitano attività di leasing immobiliare.

5. La Banca d'Italia, nell'ambito dei poteri di approvazione del regolamento del fondo ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge, verifica che gli investitori istituzionali ivi previsti, ove diversi dai soggetti indicati ai commi 2 e 4, soddisfino i criteri di cui ai commi 1 e 3.

6. Gli acquisti di quote di fondi immobiliari chiusi effettuati dai soggetti di cui al presente articolo restano subordinati al rispetto delle relative discipline di settore.

Art. 4.

Valori mobiliari di rapida e sicura liquidabilità

1. Ai fini dell'applicazione della legge, per valori mobiliari di rapida e sicura liquidabilità, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, si intendono:

a) i titoli di debito ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o alla negoziazione in altri mercati regolamentati, ivi compresi quelli esteri riconosciuti ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) i titoli di debito emessi da banche di Paesi O.C.S.E.;

c) i titoli di debito non quotati con vita residua non superiore a 12 mesi;

d) le parti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari per i quali non è previsto l'investimento in titoli di capitale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO *A*

CONTENUTO DELL'ISTANZA

1. L'istanza contiene:

a) le complete generalità e la veste legale della persona che sottoscrive la domanda;

b) la denominazione, la sede statutaria e la sede dell'amministrazione della società;

c) l'indicazione del capitale sociale nonché degli ulteriori mezzi patrimoniali richiesti ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge;

d) la denominazione dei fondi immobiliari chiusi che la società intende gestire e l'ammontare di ciascuno di essi;

e) le complete generalità di tutti i componenti gli organi collegiali, dei direttori generali nonché dei dirigenti muniti di rappresentanza della società;

f) i dati identificativi dei soggetti che controllano in via diretta e indiretta la società di gestione;

g) l'elencazione dei documenti allegati.

2. Nell'istanza andrà altresì dichiarata.

a) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5, lettera *c)*, della legge n. 77/1983 in capo alla maggioranza degli amministratori, agli amministratori delegati ed ai direttori generali, nonché agli amministratori ed ai dirigenti muniti di rappresentanza della società;

b) l'inesistenza, per gli amministratori, direttori generali e coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti, dirigenti muniti di rappresentanza e sindaci, nonché per i soggetti controllanti di cui all'art. 1, comma 5, lettera *f)*, della legge n. 77/1983, delle cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, della legge n. 77/1983;

c) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5, lettera *e)*, della legge n. 77/1983 per i componenti del collegio sindacale.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE
A CORREDO DELL'ISTANZA

I All'istanza sono allegati:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo della società con allegato statuto dichiarato vigente dal competente tribunale, con gli estremi dell'omologazione ed il numero di iscrizione nel registro delle società;

2) dichiarazione a firma del presidente del collegio sindacale della società, che il capitale sociale nonché gli ulteriori mezzi patrimoniali richiesti ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge sono stati interamente versati;

3) per ciascuno degli amministratori costituenti la maggioranza del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo, per gli eventuali amministratori delegati della società nonché per il direttore generale, per gli amministratori ed i dirigenti muniti di rappresentanza della società:

a) certificato della cancelleria del competente tribunale attestante che l'interessato ha svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore in società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo aventi all'epoca capitale sociale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni, ovvero

b) certificato della cancelleria del competente tribunale attestante l'oggetto sociale della società ed il suo capitale sociale, nonché dichiarazione della società dalla quale risultino le funzioni di carattere direttivo esercitate dai soggetti interessati; ovvero

c) dichiarazione dell'ente pubblico in ordine a tutte le circostanze di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*; ovvero

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'interessato dalla quale risulti che lo stesso ha esercitato per almeno un triennio la professione di agente di cambio, facendo fronte ai propri impegni;

4) nell'ipotesi in cui le funzioni di cui al punto 3) siano state svolte presso società e/o enti pubblici economici che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle indicate all'art. 1, comma 5, lettera *c)*, della legge n. 77/1983 dovrà essere prodotta.

a1) una dichiarazione rilasciata dall'ente e/o dal legale rappresentante della società attestante:

che l'interessato ha svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro del 26 settembre 1991 (di seguito «decreto») presso gli uffici e i settori finanziari della società o dell'ente di cui all'art. 3 del decreto;

per ciascuno dei periodi di cui al presente alinea, il volume annuo delle transazioni, quale risulta dalle scritture contabili, effettuate dagli uffici e settori finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto,

b1) una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società di gestione attestante il patrimonio della società quale risulta dall'ultimo bilancio approvato ed il valore complessivo netto dei fondi gestiti alla data degli ultimi rendiconti approvati. Ove si tratti di società di gestione di nuova costituzione, è sufficiente, al fine dell'attestazione del patrimonio, la dichiarazione di cui al precedente punto sub 2);

5) certificato di iscrizione dei componenti del collegio sindacale della società nel registro dei revisori contabili di cui all'art. 1, comma 5, lettera *e)*, della legge n. 77/1983, ovvero, nelle more dell'istituzione del registro dei revisori contabili, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti,

6) certificati del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi di tutti i membri del consiglio di amministrazione, del direttore generale, dei dirigenti muniti di rappresentanza e dei sindaci della società, dai quali risulti che gli interessati non hanno riportato condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall'art. 1, comma 5, lettera *d)*, della legge n 77/1983;

7) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti.

a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza per ciascuno degli amministratori;

b) che gli amministratori, i direttori generali e coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti non versano nelle condizioni ostative all'assunzione della carica di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, ultima parte della legge n. 77/1983;

8) certificato rilasciato dalla prefettura, ai sensi dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, per gli amministratori, il direttore generale, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci della società, dal quale risulti l'insussistenza di misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione

II. In caso di fusione tra due o più società di gestione, le società partecipanti alla fusione provvedono ad inviare l'istanza di autorizzazione alla quale sono allegati, oltre alla documentazione sopra indicata relativa alla società che risulterà dalla fusione, copia del progetto di fusione di cui all'art. 2501-*bis* del codice civile da sottoporre ad approvazione ai sensi dell'art 2502 del codice civile. Nel caso di fusione per incorporazione, la società incorporante provvede all'invio del solo progetto di fusione.

III. In caso di scissione di società di gestione, la società che dà luogo alla scissione provvede ad inviare l'istanza di autorizzazione alla quale sono allegati, oltre alla documentazione sopra indicata relativa alle nuove società che risulteranno dalla scissione, copia del progetto di cui all'art. 2504-*octies* del codice civile. Ove la scissione si realizzi mediante trasferimento del patrimonio in società di gestione preesistenti, le società interessate all'operazione provvedono all'invio del solo progetto di cui sopra.

IV. La documentazione di cui al paragrafo I), punti 6), 7), lettera *b)*, e 8) deve essere presentata per i soggetti che controllano in via diretta la società di gestione nonché, in caso di controllo indiretto, anche per i soggetti posti al vertice della catena partecipativa. Ove i soggetti controllanti siano una persona giuridica o una società di persone, la documentazione deve riguardare gli amministratori e i direttori generali.

V. La documentazione di cui al precedente paragrafo I) non è richiesta per le società di gestione già autorizzate all'istituzione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

94A2957

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa avicola Val d'Adige S.c.r.l.», in Buttapietra, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 14 gennaio 1994 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa avicola Val d'Adige S.c.r.l.», con sede in Buttapietra (Verona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa avicola Val d'Adige S.c.r.l.», con sede in Buttapietra (Verona), costituita per rogito notaio dott. Giannaugusto Fantin, in data 4 luglio 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Daniele Bettin, residente a Padova, via Urbino n. 19, ne è stato nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2989

DECRETO 27 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Nuova cooperativa Santa Gemma - Soc. coop. a r.l.», in Bologna, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 17 novembre 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa edilizia «Nuova cooperativa Santa Gemma - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Nuova cooperativa Santa Gemma - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott.ssa Rosa Vetromile in data 24 maggio 1977, repertorio n. 9041, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Valle avv. Giovanni, via Bambaglioli, 4, Bologna,
Galletti dott. Gian Paolo, via Loderingo degli Andalò n. 5, Bologna;
Tarantino rag. Mauro, Largo Marina n. 12, Ostra (Ancona),

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2990

DECRETO 28 aprile 1994.

Ammissione di dipendenti del Partito socialista italiano al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nella parte in cui prevede il pensionamento anticipato di anzianità in favore dei dipendenti dei partiti politici;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 195, recante: «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», e successive modificazioni, che individua i partiti che possono beneficiare del prepensionamento;

Vista la comunicazione, ricevuta in data 12 ottobre 1993, con la quale la segreteria nazionale del Partito socialista italiano ha trasmesso l'elenco dei soggetti che hanno esercitato la facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità, con allegate le domande dei lavoratori stessi;

Viste le dichiarazioni di responsabilità rilasciate dal Partito socialista italiano a corredo delle singole domande di prepensionamento, dalle quali risulta l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze dei lavoratori interessati;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1994 sono ammessi a beneficiare del trattamento di pensione anticipata di anzianità i soggetti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1994

Il Ministro GIUGNI

ALLEGATO

Elenco dei dipendenti del Partito socialista italiano che hanno esercitato la facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità (Art. 9-quater della legge 19 luglio 1993, n. 236)

1) Cassola Roberto, nato a Roma il 29 ottobre 1941 - Piazza Navona, 43 - 00186 ROMA

2) Cicchitto Fabrizio, nato a Roma il 26 ottobre 1940 - Via Donatello, 39 - 00196 ROMA

3) Covatta Luigi, nato a Forio d'Ischia il 15 maggio 1943 - Via dei Lucchesi, 29 - 00187 ROMA

4) Marzo Biagio, nato a Corsano (Lecce) il 16 settembre 1945 - Via Palermo, 23 - 73033 **Corsano (Lecce).**

5) Tempestini Francesco, nato a Roma il 10 agosto 1946 - Via Vigna Filonardi, 7 - 00197 ROMA

6) Trappoli Franco, nato a Orvieto il 5 novembre 1947 - Via Monte dei Rossi, 5 - 61030 **Montemaggiore (Pesaro).**

94A2991

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 aprile 1994

Approvazione dei tracciati record inerenti l'aggiornamento e il popolamento delle sezioni dell'Archivio nazionale dei veicoli e dell'Anagrafe degli abilitati alla guida in attuazione degli articoli 402 e 403 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» ed in particolare gli articoli 225 e 226 riguardanti l'istituzione degli archivi e dell'anagrafe nazionali e la loro organizzazione;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, recante «Disposizioni correttive e integrative del codice della strada», approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» ed in particolare gli articoli 402 e 403 relativi all'Archivio dei veicoli ed all'Anagrafe nazionali degli abilitati alla guida;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di definire i tracciati record per il trasferimento dei dati relativi al popolamento ed all'aggiornamento dell'Archivio nazionale veicoli e dell'Anagrafe dei conducenti;

Sentite le amministrazioni e gli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Le modalità per la trasmissione delle informazioni sono le seguenti:

1) collegamento diretto all'elaboratore del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

2) su nastro magnetico compatibile con lo standard I.B.M. avente le seguenti caratteristiche:

a) densità di registrazione 1600 bpi/6250 bpi;

b) senza labels e senza tape-marks di testa;

c) set di caratteri in formato EBCDIC;

d) organizzazione sequenziale;

3) su floppy disk di formato 5" e 1/4 ovvero 3,5", aventi le seguenti caratteristiche:

a) compatibile con il sistema operativo MS-DOS;

b) set di carattere in formato ASCII;

c) formato file sequenziali.

Art. 2.

I tracciati record relativi alla trasmissione dei dati necessari per il popolamento e l'aggiornamento dell'Archivio nazionale veicoli e dell'Anagrafe dei conducenti sono quelli previsti dagli allegati I, II, III, IV, V e VI che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1994

Il direttore generale: BERRUTI

ALLEGATO 1

RECORD INIZIO FLUSSO

LOC	BYTE	TIPO	DESCRIZIONE
1	1	A/N	TIPO RECORD. 0
2	6	A/N	IDENTIFICATIVO AMMINISTRAZIONE/ENTE TRASMETTITORE
8	4	N	PROGRESSIVO TRASMISSIONE NELL'ANNO (Numerico nell'ambito dell'anno)
12	8	N	DATA TRASMISSIONE (ggmmaaaa)

RECORD FINE FLUSSO

LOC	BYTE	TIPO	DESCRIZIONE
1	1	A/N	TIPO RECORD Z
2	8	N	TOTALE RECORD TRASMESSI

ALLEGATO 2

TRACCIATI RECORD SEZIONE INCIDENTI

TIPO RECORD "I" = INCIDENTE

LOC	BYTE	TIPO	DESCRIZIONE
1	1	A	TIPO RECORD I
			DATA E LUOGO
2	8	N	DATA INCIDENTE (ggmmaaaa)
10	2	N	ORARIO (arrotondato all'ora)
12	2	A	PROVINCIA
14	22	A/N	COMUNE
36	1	A	CODICE TIPO STRADA A Autostrada B Strada statale C Strada regionale D Strada provinciale E Strada comunale F Strada urbana G Strade locali H Raccordo (I Tunnel Z altro) I Tunnel Z Altro
37	3	N	NUMERO DELLA STRADA
40	1	A	ESTENSIONE (Esempio BIS=2)
41	1	A	NELL'ABITATO, FUORI DALL'ABITATO (A/F)
42	24	A/N	NOME DELLA VIA (indicare se Via, Piazza,Circonvalazione, ecc.)
66	24	A/N	NOME DELLA VIA (riempire solo in caso di incrocio)
90	7	A/N	NUMERO CIVICO O CHILOMETRO (INDICARE N= ; K=)
			ENTE ACCERTATORE
97	4	N	IDENTIFICATIVO SOCIETA' ASSICURATRICE (codifica ANIA)
101	1	A	IDENTIFICATIVO ORGANO DI POLIZIA ACCERTATORE : A Polizia Stradale B Polizia di Stato

			C Arma dei Carabinieri
			D Corpo della Guardia di Finanza
			E Corpi e servizi di Polizia Municipale
			F Funzionari del Min Interno addetti al servizio di Polizia stradale
			Z Altri funzionari di cui all'Art.12 comma 2 del Codice della strada
			DANNI E LESIONI
102	1	A	DANNI A COSE (S/N)
103	1	A	DANNI A PERSONE (S/N)
104	2	N	NUMERO VEICOLI COINVOLTI
106	2	N	PEDONI COINVOLTI
108	2	N	MORTI ENTRO LE 24 ORE
110	1	N	MORTI ENTRO IL 7 GIORNO
111	2	N	FERITI
			CARATTERISTICHE STRADA
113	1	A	TIPO DI STRADA:
			A Una carreggiata senso unico
			B Una carreggiata doppio senso
			C Due carreggiate
			D Più di due carreggiate
			Z Altro
114	2	A	CARATTERISTICHE TRATTO STRADALE (1)
			A Incrocio
			B Rotatoria
			C Intersezione segnalata
			D " con segnale o vigile
			E " non segnalata
			F Passaggio a livello
			G Rettilineo
			H Curva
			I Dosso, strettoia
			L Pendenza
			M Galleria illuminata
			N Galleria non illuminata
			Z Altro
116	1	A	PAVIMENTAZIONE
			A Strada pavimentata
			B Strada pavimentata dissestata
			C Strada non pavimentata
117	1	A	STATO PAVIMENTAZIONE:
			A Asciutto
			B Bagnato
			C Sdrucciolevole
			D Ghiacciato
			E Innevato
			Z Altro
118	1	A	SEGNALETICA
			A Assente
			B Verticale
			C Orizzontale
			D Verticale e orizzontale
119	1	A	CONDIZIONI METEREOLOGICHE:
			A Sereno
			B Nebbia
			C Pioggia

			D Grandine
			E Neve
			F Vento forte
			Z Altro
120	1	A	NATURA INCIDENTE.
			A Scontro frontale
			B Scontro frontale-laterale
			C Scontro laterale
			D Tamponamento
			E Investimento di pedoni
			F Urto con veicolo in fermata o in arresto
			G Urto con veicolo in sosta
			H Urto con ostacolo
			I Urto con treno
			L Fuoriuscita (sbandamento,etc)
			M Infortunio per frenata improvvisa
			N Infortunio per caduta da veicolo
			Z Altro

(1) Può essere inserita più di una codifica

ALLEGATO 3

TRACCIATI RECORD SEZIONE INCIDENTI

TIPO RECORD "V" = VEICOLO

LOC	BYTE	TIPO	DESCRIZIONE
1	1	A	TIPO RECORD V
			VEICOLO
2	2	N	PROGRESSIVO VEICOLO COINVOLTO
4	1	A	TIPO VEICOLO:
			A Autoveicolo
			C Ciclomotore
			M Motoveicolo
			R Rimorchio
			S Macchina agricola
			T Rimorchio agricolo
			V Macchina operatrice
5	2	A	PROVINCIA TARGA
7	7	A/N	TARGA /CONTRASSEGNO CICLOMOTORE
			CARATTERISTICHE INCIDENTE
14	4	A	CIRCOSTANZE INCIDENTE (CID) (1)
			A In sosta
			B Ripartiva dopo una sosta
			C Si accingeva a sostare
			D Usciva da un parcheggio, da luogo privato, da una strada ad uso privato
			E Entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada ad uso privato
			F Si inseriva in una piazza a senso rotatorio
			G Circolava su una piazza a senso rotatorio
			H Tamponava un veicolo che procedeva nello stesso senso e nella stessa fila
			I Procedeva nello stesso senso, ma fila diversa

L Cambiava fila
M Sorpassava
N Girava a destra
O Girava a sinistra
P Retrocedeva
Q Invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso
R Proveniva da destra
S Non aveva osservato il segnale di precedenza
Z Altro

18 3 A CAUSE PRESUNTE INCIDENTE (ISTAT): (1)
A Rottura o insufficienza dei freni
B Rottura o guasto allo sterzo
C Scoppio o eccessiva usura dei pneumatici
D Mancanza o insufficienza dei fari o delle luci di posizione
E Mancanza o insuff. dei lampeggiatori o delle segnalazioni luminose di arresto
F Rottura degli organi di agganciamento dei rimorchi
G Inefficienza delle attrezzature per trasporto di merci pericolose(carburante,esplosivi,gas compressi,etc)
H Mancanza o insufficienza degli adattamenti prescritti per i veicoli condotti da mutilati o minorati fisici
I Distacco di ruota
L Mancanza o insufficienza dei dispositivi visivi dei velocipedi
M Anormale per ebbrezza da alcool
N Anormale per condizioni morbose in atto (febbre,mal di capo,influenza)
O Anormale per improvviso malore
P Anormale per sonno
Q Anormale per ingestione di sostanze stupefacenti o medicamentose.
R Mancato uso di lenti correttive o apparecchi di protesi
S Abbagliato
Z Altro

21 1 A CONSEGUENZE INCIDENTE (POSIZIONE FINALE):
A Su banchina, marciapiede, etc.
B Contro paracarro
C Contro albero
D Contro palo
E Contro muro parapetto
F Contro guardrail
G Fuori sede stradale
Z Altro

22 1 A DANNI RIPORTATI:
A Nessuno
B Danneggiato ma può ripartire
C Non può ripartire: ribaltato
D Non può ripartire: incendiato
E Non può ripartire: altro

23 3 A LOCALIZZAZIONE DANNO: (1)
A Anteriore
B Anteriore destro
C Anteriore sinistro
D Lato destro
E Lato sinistro
F Posteriore
G Posteriore destro
H Posteriore sinistro
Z Altro

			CONDUCENTE
26	10	A/N	PATENTE
36	35	A/N	COGNOME
71	35	A/N	NOME
106	8	N	DATA DI NASCITA (ggmmaaaa)
114	2	A	PROVINCIA DI NASCITA
116	22	A/N	COMUNE DI NASCITA
138	3	A	CODICE STATO ESTERO PER I NATI ALL'ESTERO (ALL.6)

(1) Può essere inserita più di una codifica

ALLEGATO 4

TRACCIATO RECORD SEZIONI INFRAZIONI / SANZIONI

LOC	BYTE	TIPO	DESCRIZIONE
			CONDUCENTE
1	10	A/N	PATENTE
11	35	A/N	COGNOME
46	35	A/N	NOME
81	8	N	DATA DI NASCITA (ggmmaaaa)
89	2	A	PROVINCIA DI NASCITA
91	22	A/N	COMUNE DI NASCITA
113	3	A	CODICE STATO ESTERÒ PER I NATI ALL'ESTERO (ALL.6)
			LOCALITA' INFRAZIONE
116	2	A	PROVINCIA
118	22	A/N	COMUNE
140	1	A	CODICE TIPO STRADA
			A Autostrada
			B Strada statale
			C Strada regionale
			D Strada provinciale
			E Strada comunale
			F Strada urbana
			G Strade locali
141	3	N	NUMERO DELLA STRADA
144	1	A	NELL'ABITATO, FUORI DALL'ABITATO (A/F)
145	24	A/N	NOME DELLA VIA
169	7	A/N	NUMERO CIVICO O CHILOMETRO (INDICARE N= ; K=)
			VEICOLO
176	1	A	TIPO:
			A Autoveicolo
			C Ciclomotore
			M Motoveicolo
			S Macchina agricola
			V Macchina operatrice
177	2	A	PROVINCIA TARGA
179	7	A/N	TARGA

			INFRAZIONE
186	8	N	DATA (ggmmaaaa)
194	2	N	ORARIO (arrotondato all'ora)
196	1	A	ORGANO ACCERTATORE:
			A Polizia stradale
			B Polizia di Stato
			C Arma dei Carabinieri
			D Corpo della Guardia di Finanza
			E Corpi e servizi di Polizia Municipale
			F Funzionari del Min.Interno addetti al servizio di Polizia stradale
			G Altri agenti di Polizia Giudiziaria
			H Altri funzionari di cui all'Art.12 comma 2 e 3 del Codice della strada
197	8	A/N	NUMERO VERBALE O PROVVEDIMENTO
205	1	A	TIPO ATTO NORMATIVO:
			A Codice della strada approvato con DPR n.393 del 15 giugno 1959
			B Codice della strada approvato con decr legislativo 30 apr.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni
			C Codice Penale
			D Codice Civile
			E Legge
			F Decreto legge
			G Decreto legislativo
			H Decreto Presidente della Repubblica
			I Decreto ministeriale
			L Decreto interministeriale
			M Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
			N Ordinanze varie (prefettizia, comunale,etc.)
206	4	N	NUMERO ATTO NORMATIVO (1)
210	8	N	DATA (ggmmaaaa) (1)
218	4	N	ARTICOLO
222	2	N	COMMA
			SANZIONE
224	2	N	DATA EROGAZIONE (ggmmaaaa)
226	1	A	ORGANO EROGATORE:
			A Polizia di Strada
			B Polizia di Stato
			C Arma dei Carabinieri
			D Corpo della Guardia di Finanza
			E Corpi e servizi di Polizia Municipale
			F Funzionari del Min.Interno addetti al servizio di Polizia stradale
			G Altri agenti di Polizia Giudiziaria
			H Altri funzionari di cui all'Art.12 comma 2 e 3 del Codice della strada
			I Autorità giudiziaria
			L Prefettura
			TIPO SANZIONE
227	1	A	AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (S/N)
228	1	A	AMMINISTRATIVA ACCESSORIA (S/N)
229	1	A	PENALE (S/N)
230	1	A	AMMINISTRATIVA ACCESSORIA ALLA SANZIONE PENALE (S/N)
231	1	A	EROGATA A SEGUITO INCIDENTE (S/N)

(1) Vanno utilizzati solo nel caso che il campo "TIPO ATTO NORMATIVO" sia diverso da A, B, C, D.

ALLEGATO 5

TRACCIATO RECORD (POPOLAMENTO,AGGIORNAMENTO) ACI-PRA

	LOC	BYTE	TIPO	DESCRIZIONE
	1	2	A/N	PROGRESSIVO RECORD
	3	1	A	CODICE MOVIMENTAZIONE:
				I Prima proprietà, immatricolazione
				P Passaggio di proprietà
				C Targa cessata per ritargatura
				E Veicolo radiato per esportazione all'estero
				B Veicolo radiato per distruzione
				D Veicolo radiato per demolizione
				F Veicolo sospeso per furto
				X Rettifica dati già trasmessi
	4	1	A	TIPO TARGATURA. PROVINCIALE, NAZIONALE (P/N)
	5	1	A	TIPO VEICOLO:
				A Autoveicoli
				M Motoveicoli
				R Rimorchi
	6	8	A/N	TARGA VEICOLO
	14	10	A/N	CERTIFICATO DI PROPRIETA'
	24	8	N	DATA EMISSIONE CERTIFICATO PROPRIETA'(ggmmaaaa)
	32	10	N	CERTIFICATO PROPRIETA' PRECEDENTE (NUMERO) (1)
	42	8	N	DATA EMISSIONE CERTIFICATO PROPRIETA' PRECEDENTE (1)
	50	1	A	TIPO VEICOLO (1)
				A Autoveicoli
				M Motoveicoli
				R Rimorchi
	51	2	A	PROVINCIA TARGA PRECEDENTE
	53	7	A/N	TARGA PRECEDENTE (1)
	60	20	A/N	TELAIO
	80	1	A	TIPO VEICOLO
	81	8	A/N	TARGA PRECEDENTE DEL VEICOLO
	89	8	N	DATA ATTO (ggmmaaaa)
	97	8	N	DATA SCADENZA LEASING (ggmmaaaa)
	105	2	N	TOTALE ANAGRAFICHE
				DATI ANAGRAFICI
	107	1	N	RELAZIONE DI PROPRIETA'
				1 Proprietario
				2 Locatario
				3 Usufruttuario
				4 Acquirente con patto di riservato dominio
	108	35	A/N	COGNOME
	143	35	A/N	NOME
OPPURE	108	70	A/N	RAGIONE SOCIALE PERSONA GIURIDICA (ES. SOCIETA')
	178	3	A	DENOMINAZIONE (ESCLUSO PERSONE FISICHE) :
				COM Comune
				ENR Enti non riconosciuti
				EAS Enti riconosciuti
				MIN Ministero
				PRO Provincia

			REG Regione
			ISE Imprese e società estere
			RIC Società cooper a responsabilità illimitata
			RLC Società cooper a responsabilità limitata
			AZC Società cooper per azioni
			SAA Società in accomandita per azioni
			SAS Società in accomandita semplice
			SNC Società in nome collettivo
			SPA Società per azioni
			SRL Società responsabilità limitata
			SOS Società semplice
			COP Cooperativa
			CON Consorzio
181	2	A	SIGLA PROVINCIA DI NASCITA (solo persone fisiche)
183	22	A	COMUNE DI NASCITA (solo persone fisiche)
205	3	A	CODICE STATO ESTERO (per i nati all'estero) (ALL 6)
208	8	N	DATA DI NASCITA (solo persone fisiche) (ggmmaaaa)
216	2	A/N	SIGLA PROVINCIA RESIDENZA
218	22	A/N	COMUNE DI RESIDENZA
240	25	A/N	INDIRIZZO
265	5	N	C.A.P
270	16	A/N	CODICE FISCALE (solo persone fisiche)

(1) Solo in caso di codice di movimentazione "x"

ALLEGATO 6

CODICE STATO ESTERO	STATO CORRISPONDENTE
	EUROPA
ALB	ALBANIA
AND	ANDORA
GBA	AURIGNY
AAA	AUSTRIA
BBB	BELGIO
BGA	BULGARIA
CSV	CECOSLOVACCHIA
CYD	CIPRO
HRV	CROAZIA
DKK	DANIMARCA
EST	ESTONIA
SFN	FINLANDIA
FFF	FRANCIA
GIL	GILBERT ELL
GBZ	GILBITERRA
GBR	GRAN BRETAGNA
GRK	GRECIA
EIR	IRLANDA
ISL	ISLANDA

GBJ	ISOLE JERSEY
III	ITALIA
FLT	LIECHTEN
LLL	LUSSEMBURGO
MMM	MALTA
NNN	NORVEGIA
NLD	PAESI BASSI
YUI	PEN ISTRIA
PLN	POLONIA
PPP	PORTOGALLO
MCP	PRINCIPATO DI MONACO
DDR	R D TEDESCA
DDD	R F TEDESCA
SKV	REP SLOVACCA
RRR	ROMANIA
RSM	S MARINO
SCV	SANTA SEDE
SLO	SLOVENIA
SLO	SLOVENIA
EEE	SPAGNA
SSS	SVEZIA
CHZ	SVIZZERA
URS	U R S S
UKR	UCRAINA
HHH	UNGHERIA
YUG	YUGOSLAVIA

OCEANIA

AUL	AUSTRALIA
FJI	FIGI
RPP	FILIPPINE
GUA	GUAM
MAR	ISOLE MARCUS
TON	ISOLE TONGA
MCM	MARIANNE
NEB	N EBRIDI
NAU	NAURU
NZL	NUOVA ZELANDA
PIT	PITCAIRN DIP
POL	POLINESIA
ISB	SALOMONE BR
WSO	SAMOA OCC
SWA	SAMOA SWAIN
WFT	WALLIS FUT

ASIA

AFG	AFGHANISTAN
ARS	ARABIA SAUDITA
BRN	BAHREIN
BDH	BANGLA DESH
BHU	BHUTAN
BUR	BIRMANIA
BRU	BRUNEI
KKK	CAMBOGIA
RRK	COREA DEL NORD

ROK	COREA SUD
UAE	EMIRATI A U.
JJJ	GIAPPONE
JOR	GIORDANIA
HKG	HONG KONG
IND	INDIA
RIN	INDONESIA
IRN	IRAN
IRQ	IRAQ
IRI	IRIAN OCC.
ILE	ISRAELE
KWT	KUWAIT
LAO	LAOS
RLB	LIBANO
MAC	MACAO
MAL	MALESIA
MGL	MONGOLIA
NEP	NEPAL
OMN	OMAN
PAK	PAKISTAN
QQQ	QATAR
RPC	REP.POPOL CINESE
RYU	RYU KYU
SAB	SABAH
SAR	SARAWAK
SYC	SEICELLES
SIK	SIKKIM
SGP	SINGAPORE
SYR	SIRIA
CLM	SRI LANKA
SDT	STATI TREGUA
TOI	T.BR.OC.IND
RCW	TAI WAN
TTT	THAILANDIA
TIM	TIMOR
TRC	TURCHIA
RPV	VIETNAM
YEM	YEMEN NORD
ADN	YEMEN SUD
AFRICA	
SOF	AFAR E ISS
SWA	AFRICA S-W
DZZ	ALGERIA
ANG	ANGOLA
BEN	BENIN
RBT	BOTSWANA
AVT	BURKINA FASO
RUD	BURUNDI
CAM	CAMERUN
CIA	CIAD
COM	COMORE
RCB	CONGO BRAZZ.
CIV	COSTA D'AVORIO
CRC	COSTA RICA

DYM	DAHOMEY
ETT	EGITTO
ETH	ETIOPIA
GAB	GABON
WAG	GAMBIA
GHN	GHANA
GUI	GUINEA
GUP	GUINEA PORT
GUS	GUINEA SP.
GUY	GUYANA
GYF	GUYANA FR.
IFN	IFNI
ICV	IS. CAPO VERDE
GBM	ISOLA DI MAN
EAK	KENIA
LST	LESOTHO
LBR	LIBERIA
LAR	LIBIA
RMG	MADAGASCAR
MWI	MALAWI
RMM	MALI
MAX	MAROCCO
RIM	MAURITANIA
MSZ	MAURITIUS
MOZ	MOZAMBICO
NIG	NIGER
WAN	NIGERIA
NGN	NUOVA GUINEA
RCA	REP. CENTRO AFRICA
RIU	RIUNIONE
RNA	RUANDA
SAS	SAHARA SP.
SEL	SANT'ELENA
SNG	SENEGAL
WAL	SIERRA LEONE
SOM	SOMALIA
ZAF	SUD AFRICA
SUD	SUDAN
SDZ	SWAZILAND
EAT	TANZANIA
TGO	TOGO
TNS	TUNISIA
EAU	UGANDA
ZRE	ZAIRE
ZZZ	ZAMBIA
ZIM	ZIMBABUE

AMERICA

ANL	ANGUILLA
NAD	ANTILLE OL.
RAG	ARGENTINA
BSH	BARAMAS
BDS	BARBADOS
BHZ	BELIZE

BER	BERMUDE
RBL	BOLIVIA
BRS	BRASILE
CDN	CANADA
RCH	CILE
COL	COLOMBIA
COK	COOK NIVE V
CCC	CUBA
WDM	DOMINICA
ECD	ECUADOR
FAL	FALKLAND
JAM	GIAMAICA
WGN	GRENADA
GUD	GUADALUPA
GCA	GUATEMALA
GBG	GUERSENEY
RHT	HAITI
HON	HONDURAS
BER	ISOLE VERGINI
MST	M. SANTO
IMV	MALDIVE
MRT	MARTINICA
MEX	MESSICO
NIC	NICARAGUA
NCD	NUOVA CALEDONIA
PAN	PANAMA
PAC	PANAMA CAN
PYG	PARAGUAY
PER	PERU'
PIT	PITCAIRN DIP
POL	POLINESIA
PRI	PORTORICO
DOM	R DOMINICANA
WVC	S. VINCENT
WLL	S LUCIA
SPM	S PIERRE MIQ
STP	S.TOME PR
SAL	SALVADOR
SAW	SAMOA SWAIN
SME	SURINAME
TRA	TRANSKEI
TTG	TRIÑIDAD
USA	U S A
UUU	URUGUAY
YVZ	VENEZUELA

94A2955

DECRETO 26 aprile 1994.

Elenco dei prodotti chimici liquidi pericolosi cui si applica il regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi.

IL DIRIGENTE
DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994 con il quale il dirigente superiore dott. Federico Lasco è delegato a firmare provvedimenti di attuazione della legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto l'art. 6 del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 aprile 1984;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 14 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1987, con il quale è stato approvato l'elenco dei prodotti chimici liquidi pericolosi cui si applicano le norme del regolamento sopra citato;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione della Marpol (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973), con allegati, adottata a Londra il 2 novembre 1973, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1980;

Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente l'adesione ai Protocolli relativi alle Convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione, pubblicata nel supplemento ordinario n. 42 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 15 luglio 1982;

Visto l'art. VIII, punto *b* (iv) e la regola 8.1 del cap. VII della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313;

Considerato che in applicazione di tali art. VIII e regola 8.1 l'Organizzazione internazionale marittima (IMO), con le risoluzioni MEPC.55 (33), MEPC.56 (33), MEPC.57 (33) del 30 ottobre 1992 e MSC.28 (61) dell'11 dicembre 1992, ha approvato il nuovo elenco dei prodotti chimici liquidi pericolosi ed inquinanti ai fini del trasporto marittimo alla rinfusa;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti chimici liquidi cui si applica il citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50 sopra menzionato;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato elenco dei prodotti chimici liquidi pericolosi ammessi al trasporto marittimo alla rinfusa cui si applicano le norme del regolamento n. 50 citato nelle premesse.

Art. 2.

Il presente decreto sostituisce il decreto 14 marzo 1987 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1994

Il dirigente superiore: LASCO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti chimici liquidi pericolosi cui si applica il "Regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi", con l'indicazione, a margine, del numero ONU relativo a ciascun prodotto, quando esiste, nonche' dei segni convenzionali la cui esplicazione e' contenuta nella nota esistente in calce all'elenco medesimo.

Acetato di amile (tutti gli isomeri)	1104	C
Acetato di benzile	-	C
Acetato di butile (tutti gli isomeri)	1123	C
Acetato di cicloesile	2243	(B)
Acetato di decile	-	(B)
Acetato di eptile	-	(B)
Acetato di esile	1233	B
Acetato dell'etere butilico del glicole etilenico	-	(C)
Acetato dell'etere metilico del glicole etilenico	-	C
Acetato di 2-etossietile	1172	C
Acetato di metilamile	1233	(C)
Acetato di nonile	-	(C)
Acetato di n-ottile	-	C
Acetato di vinile	1301	C
Acetoncianidrina	1541	A
Acetonitrile	1648	III
Acidi naftenici	-	A
Acido acetico	-	D
Acido acrilico	2218	D
Acido alchilbenzensolfonico	2584, 2586	C
Acido alchilbenzensolfonico in soluzione di sale sodico	-	C
Acido butirrico	2820	D
Acido cloridrico	1789	D
Acido cloroacetico (conc. <= 80%)	1750	C
Acido 2-cloropropionico	2511	(C)
Acido 3-cloropropionico	-	(C)
Acido clorosolfonico	1754	C
Acido cresilico, defenolizzato	-	A
Acido cresilico in soluzione di sale sodico	-	A
Acido decanoico	-	C

Acido 2,2-dicloropropionico	-	C
Acido di-(2-etilesil)fosforico	1902	C
Acido dimetilottanoico	-	(C)
Acido fluorosilicico in soluzione acquosa (20-30%)	1778	C
Acido formico	1779	D
Acido fosforico	1805	D
Acido grasso derivato dal tallolio (acidi resinici < 20%)	-	(C)
Acido grasso dell'olio di noce di cocco	-	C
Acido-2-idrossi-4-metiltiobutanoico	-	C
Acido laurilico	-	B
Acido metacrilico	2531	D
Acido neodecanoico	-	C
Acido per nitrazione (miscela di acidi solforico e nitrico)	1796	(C)
Acido nitrico (conc. < 70%)	2031	C
Acido nitrico (conc. >= 70%)	2031, 2032	C
Acido dell'olio di polpa della noce di palma	-	C
Acido propionico	1848	D
Acido solforico	1830	C
Acido solforico spento	1832	C
Acido tridecanoico	-	B
Acido trimetilacetico	-	D
Acido undecanoico	-	B
Acqua ragia minerale a basso contenuto di composti aromatici (15-20%)	1300	(B)
Acrilammide (soluz. <= 50%)	2074	D
Acrilato di butile (tutti gli isomeri)	2348	B
Acrilato di decile	-	A
Acrilato di etile	1917	A
Acrilato di 2-etilesile	-	B
Acrilato di 2-idrossietile	-	B
Acrilato di metile	1919	B
Acrilato polialchilico (C18-C22) in xilolo	-	C
Acrilonitrile	1093	B
Addotto fumarico resinico (dispersione acquosa)	-	B
Adipato di di-n-esile	-	B
Adipato di dimetile	-	B
Adiponitrile	2205	D
Alaclor tecnico (>= 90%)	-	B
Alcani (C6-C9)	-	(C)
Alchilati per aviazione (paraffine ed isoparaffine C8 (BTP 95 - 120 °C)) (**)	-	(C)
Alchilbenzoli (C3-C4)	-	A
Alchilbenzoli (C5-C8)	-	A
Alchilsalicilato di magnesio a catena lunga (C11+)	-	C

Alcol allilico	1098	B
Alcol benzilico	-	C
Alcol decilico (tutti gli isomeri)	-	B
Alcol dodecilico	-	B
Alcol eptilico (tutti gli isomeri)	-	C
Alcol furfurilico	2874	C
Alcol metilamilico	2053	(C)
Alcol nonilico (tutti gli isomeri)	-	(C)
Alcol ottilico (tutti gli isomeri)	-	C
Alcol undecilico	-	B
Alcoli (C12-C15) poli (1-6) etossilati	-	A
Alcoli (C12-C15) poli (7-19) etossilati	-	B
Alcoli (C12-C15) poli (20+) etossilati	-	C
Alcoli poliossidrilici dell'ossido polialchilenico	-	C
Alcoli (C6-C17) secondari poli (3-6) etossilati	-	A
Alcoli (C6-C17) secondari poli (7-12) etossilati	-	B
Aldeide butirrica (tutti gli isomeri)	1129	C
Aldeide crotonica	1143	A
Aldeide formica (soluz. <= 45%)	1198, 2209	C
Aldeide glutarica (soluz. <= 50%)	-	D
Aldeide propionica	1275	C
Aldeide valerica (tutti gli isomeri)	2058	C
Aldeidi ottiliche	1191	(B)
Ammina poliolefinica in alchilbenzoli (C2-C4)	-	(C)
Ammina poliolefinica in solvente aromatico	-	(C)
Amminoetiletanolammina	-	(D)
N-Amminoetilpiperazina	2815	D
2-(2-Amminoetossi)etanolo	3055	D
2-Ammino-2-metil-1-propanolo (<= 90%)	-	D
Ammoniaca (soluz. acquosa <= 28%)	2672	C
Anidride acetica	1715	D
Anidride ftalica (fusa)	2214	C
Anidride maleica	2215	D
Anidride propionica	2496	C
Anilina	1547	C
Benzolo e miscele contenenti benzolo nella misura del 10% o piu'	1114	C
Bicromato di sodio (soluz. <= 70%)	-	C
Biossido di decilossitetraidrotiofene	-	A
Butene oligomero	-	B
Butilammina (tutti gli isomeri)	1125, 1214	C
Butilbenzilftalato	-	A
Butilbenzolo (tutti gli isomeri)	2709	A
Butirrato di butile (tutti gli isomeri)	-	B
Butirrato di etile	1180	C
Catrame del carbon fossile	-	A

1,5,9-Ciclododecatriene	-	A
Cicloeptano (**)	2241	(C)
Cicloesano (**)	1145	(C)
Cicloesanone	1915	D
Cicloesilammina	2357	C
1,3-Ciclopentadiene dimero (fuso)	-	B
Ciclopentano (**)	1146	(C)
Ciclopentene	2246	(B)
para-Cimene (**)	2046	C
Clorato di sodio (soluz. <= 50%)	2428	III
Cloridrine (grezze)	-	(D)
Clorobenzolo	1134	B
Cloroformio	1888	B
orto-Cloronitrobenzolo	1578	B
Clorotoluoli (miscela di isomeri)	2238	A
meta-Clorotoluolo	2238	B
orto-Clorotoluolo	2238	A
para-Clorotoluolo	2238	B
Cloruro di allile	1100	B
Cloruro di benzile	1738	B
Cloruro di benzolsolfonile	2225	D
Cloruro di n-propile	1278	D
Cloruro di vinilidene	1303	D
Colofonia	-	B
Composti sodiosolfonati del petrolio	-	B
Copolimero alchilacrilato e vinilpiridina in toluolo	-	C
Creosoto (derivato dal catrame di carbon fossile)	-	A
Creosoto (derivato dal legno)	-	A
Cresoli (tutti gli isomeri)	2076	A
Decene	-	B
Diacetato del glicole etilenico	-	C
Dibromuro di etilene	1605	B
Dibutilammina	-	C
Dibutilftalato	-	A
Diclorobenzolo (tutti gli isomeri)	-	B
1,6-Dicloroesano	-	B
1,1-Dicloroetano	2362	D
2,4-Diclorofenolo	2021	A
Diclorometano	1593	D
1,1-Dicloropropano	-	C
1,2-Dicloropropano	1279	C
1,3-Dicloropropano	-	D
1,3-Dicloropropene	2047	B
Dicloruro di etilene	1184	B
Dietanolammina	-	D
Dietilammina	1154	C

Dietilamminoetanolo	2686	C
2,6-Dietilanilina	-	C
Dietilbenzolo	2049	A
Dietilentriammina	2079	D
Dietilftalato	-	C
Dietilsolfato	1594	(B)
Difenilammina (prodotto di reazione con 2,2,4-Trimetilpentene)	-	(A)
Difenilammine, alchilate	-	A
Difenile	-	A
Diisobutilammina	2361	(C)
Diisobutilene	2050	B
Diisobutilftalato	-	B
Diisocianato di difenilmetano	2489	(B)
Diisocianato di toluolo	2078	C
Diisocianato di trimetilesametilene (isomeri 2,2,4- e 2,4,4-)	2328	B
Diisopropanolammina	-	C
Diisopropilammina	1158	C
Diisopropilbenzolo (tutti gli isomeri)	-	A
N,N-Dimetilacetammide (in soluz. <= 40%)	-	D
Dimetilammina (soluz. <= 45%)	1160	C
Dimetilammina (soluz. > 45% ma <= 55%)	1160	C
Dimetilammina (soluz. > 55% ma <= 65%)	1160	C
N,N-Dimetilcicloesilammina	2264	C
Dimetiletanolammina	2051	D
Dimetilformammide	2265	D
Dimetilftalato	-	C
Dimetilglutarrato	-	C
Dimetilsuccinato	-	C
Dinitrotoluolo (fuso)	1600	A
1,4-Diossano	1165	D
Dipentene	2052	C
Di-n-propilammina	2383	C
Ditiofosfato (C7-C16) alcarilico di zinco	-	(C)
Ditiofosfato (C3-C14) alchilico di zinco	-	B
Dodecene (tutti gli isomeri)	-	(B)
Dodecilfenolo	-	A
Epicloridrina	2023	A
Eptano (tutti gli isomeri) (**)	1206	(C)
Eptene (tutti gli isomeri) (**)	-	C
Esametilendiammina (in soluzione)	1783	C
Esametilenimmina	2493	C
Esano (tutti gli isomeri) (**)	1208	(C)
Esene (tutti gli isomeri) (**)	-	(C)
Estere glicidilico dell'acido C10 trialchilacetico	-	B

Etanolammina	2491	D
Etere n-butilico	1149	C
Etere dicloroetilico	1916	B
Etere 2,2'-dicloroisopropilico	2490	C
Etere dietilico	1155	III
Etere difenilico	-	A
Etere diglicidico del bisfenolo A	-	B
Etere diglicidico del bisfenolo F	-	B
Etere isopropilico	1159	D
Etere viniletilico	1302	C
Eteri monoalchilici del glicole etilenico	-	D
Etilamilchetone	2271	C
Etilammina	1036	(C)
Etilammina (soluz. <= .72%)	2270	(C)
Etilbenzolo	1175	B
N-Etilbutilammina	-	(C)
Etilcicloesano (**)	-	(C)
N-Etilcicloesilammina	-	D
Etilencianidrina	-	(D)
Etilencloridrina	1135	C
Etilendiammina	1604	C
2-Etilesilammina	2276	B
Etil-3-etossipropionato	-	C
o-Etilfenolo	-	(A)
Etilidene norbornene	-	B
2-Etil-3-propilacroleina	-	A
Etiltoluolo	-	(B)
1-Fenil-1-xililetano (**)	-	C
Fenolo	2312	C
Fosfati di feniltriisopropilato	-	A
Fosfito acido di dimetile	-	(B)
Fosfonato acido di dibutile	-	B
Fosforo, giallo o bianco	1381, 2447	A
Fosfosolfuro di poliolefine e derivati del bario (C28-C250)	-	C
Furfurolo	1199	C
Idrocarburi aromatici poli (2+) ciclici	-	A
Idrosolfuro di sodio (soluz. <= 45%)	2949	B
Ipoclorito di calcio in soluzione (<= 15%)	-	C
Ipoclorito di calcio (in soluz. > 15%)	-	B
Ipoclorito di sodio (soluz. <= 15%)	1791	C
Isocianato di polimetilen-polifenile	2206, 2207	D
Isoforone diammina	2289	D
Isoforone diisocianato	2290	B
Isoprene	1218	C
Isopropanolammina	-	C

Isopropilammina	1221	C
Isopropilcicloesano (**)	-	(C)
Lattonitrile (soluz. <= 80%)	-	B
Mercaptobenzotiazolo in soluzione salina di sodio	-	B
Metacrilato di butile	-	D
Metacrilato di dodecile	-	III
Metacrilato di etile	2277	(D)
Metacrilato di metile	1247	D
Metacrilonitrile	3079	D
Metilammina (soluz. <= 42%)	1235	C
Metilbutirrato	1237	(C)
Metilcicloesano (**)	2296	(C)
Metilciclopentadiene dimero	-	(B)
Metildietanolammina	-	D
N-Metil ditiocarbammato di sodio in soluzione	-	A
Metileptilchetone	-	B
2-Metil-6-etilanilina	-	C
2-Metil-5-etilpiridina	2300	(B)
Metilformiato	1243	D
2-Metil-2-idrossi-3-butino	-	III
Metilnaftalina (fusa)	-	A
2-Metilpiridina	2313	D
3-Metilpiridina	2313	C
4-Metilpiridina	2313	D
alfa-Metilstirolo	2303	A
Miscela di acido alcan (C14-C17) solfonico e sale sodico in soluzione acquosa al 60-65%	-	B
Miscela di alchilammina ed idrocarburi solfonati a catena lunga (C18÷)	-	B
Miscela di alchilbenzolo, -indano e -indene (con numero totale di carboni C12-C17)	-	A
Miscela di butil-decil-cetil-eicosil metacrilato	-	D
Miscela di cetil-eicosil metacrilato	-	III
Miscela di cicloesanone e cicloesanolo	-	D
Miscela di dodecilammina e tetradecilammina	-	A
Miscela di dodecildimetilammina e tetradecildimetilammina	-	A
Miscela di dodecil-pentadecil metacrilato	-	III
Miscela di etere difenilico e di etere fenildifenilico	-	A
Miscela di nitropropano (60%) e nitroetano (40%)	-	D
Miscela di ossido di etilene e ossido di propilene con ossido di etilene <= 30% in peso	2983	C
Miscela di solfuro di alchil (C9) fenolo di calcio e fosfosolfuro di poliolefine	-	A
Miscele antidetonanti per carburanti (contenenti piombo alchili)	1649	A

Miscele di dicloropropene e dicloropropano	-	B
Miscele di difenile e di etere difenilico	-	A
Miscele di olefine (C5-C7) (**)	-	C
Miscele di olefine (C5-C15)	-	B
Miscele di alfa-olefine (C6-C18)	-	B
Morfolina	2054	D
Naftalina (fusa)	2304	A
Nafta solvente (da catrame di carbon fossile)	-	B
Naftenato di cobalto in nafta solvente	-	A
Neodecanoato di vinile	-	B
Nitrati di alchile (C7-C9)	-	B
Nitrato ammonico (soluz. <= 93%)	-	D
Nitrito di sodio in soluzione	1500	B
Nitrobenzolo	1662	B
orto-Nitrofenolo (fuso)	1663	B
1-Nitropropano	2608	D
2-Nitropropano	2608	D
orto-Nitrotoluolo	1664	B
para-Nitrotoluolo	1664	B
Nonano (tutti gli isomeri) (**)	1920	(C)
Nonene (tutti gli isomeri)	-	B
Nonilfenolo	-	A
Oleammina	-	A
Oleato potassico	-	(C)
Oleum	1831	C
Olio di canfora	-	B
Olio carbolico	-	A
Olio di gusci di noci di cashew (non trattato)	-	D
Olio di pino	1272	C
Ossido di 1,2-butilene	3022	C
Ossido di mesitile	1229	D
Ossido di propilene	1280	C
Ottano (tutti gli isomeri) (**)	1262	(C)
Ottene (tutti gli isomeri)	-	B
Paraffine clorurate (C10-C13)	-	A
Paraldeide	1264	C
Pece del catrame del carbon fossile (fusa)	-	D
Pentacloroetano	1669	B
1,3-Pentadiene	-	C
Pentano (tutti gli isomeri) (**)	1265	(C)
Pentene (tutti gli isomeri) (**)	-	C
Percloroetilene	1897	B
Perossido di idrogeno (soluz. > 8% ma <= 60%, in peso)	2014, 2984	C
Perossido di idrogeno (soluz. > 60% ma <= 70%, in peso)	2015	C
alfa-Pinene	-	A

beta-Pinene	2368	B
Pirilina	1282	D
Poliammine di polietilene	2734, 2735	(C)
Polieterammina a catena lunga in alchilbenzoli (C2-C4)	-	C
Polieterammina a catena lunga in solvente aromatico	-	C
Polietere alcarilico a catena lunga (C11-C20)	-	C
Polieteri alcarilici (C9-C20)	-	B
Poli (4-12) etossilati di nonilfenolo	-	B
Potassa caustica (in soluzione)	1814	C
n-Propanolammina	-	C
n-Propilammina	1277	C
Propilbenzolo (tutti gli isomeri)	-	A
Propilene dimero (**)	-	(C)
Propilene tetramero	2850	B
Propilene trimero	2057	B
beta-Propiolattone	-	D
Propionato di n-butile	1914	C
Propionato di n-pentile	-	C
Propionitrile	2404	C
Resina metacrilica in dicloroetano	-	B
Resine di difenilolpropano ed epicloroidrina	-	B
Rifiuti chimici liquidi	-	A
Salamoie per perforazioni contenenti sali di zinco	-	B
Sale barico dell'acido grasso da tallolio	-	B
Salicilato di calcio alchile a lunga catena (C13+)	-	C
Salicilato di metile	-	(B)
Sapone derivato da tallolio (disproporzionato) in soluzione	-	B
Silicato di sodio in soluzione	-	C
Soda caustica (in soluzione)	1824	D
Solfato poliferrico in soluzione	-	(C)
Solfito acido di sodio (soluz. <= 45%)	2693	D
Solfito di sodio (soluz. <= 25%)	-	C
Solfuro acido di sodio (6% o meno) e carbonato di sodio (3% o meno) in soluzione	-	B
Solfuro di ammonio (soluz. <= 45%)	2683	B
Solfuro di carbonio	1131	B
Solfuro di sodio (soluz. <= 15%)	-	B
Soluzione di acido nitrico e nitrato ferrico	-	C
Soluzione di alluminato di sodio	1819	D
Soluzione di boroidruro di sodio (<= 15%) e idrossido di sodio	-	C
Soluzione di cloruro di alluminio (<= 30%) e acido cloridrico (<= 20%))	-	D
Soluzione di cloruro di potassio (>= 10%)	-	C
Soluzione di disolfonato dell'etere difenildodecilico	-	A

Soluzione di idrosolfuro di sodio e solfuro di ammonio	-	B
Soluzione di mono/disuccinato e tartrati di sodio	-	D
Soluzione salina di dietanolammina ed acido 2,4-diclorofenossiacetico	-	A
Soluzione salina di dimetilammina ed acido 4-cloro-2-metilfenossiacetico	-	(C)
Soluzione salina di dimetilammina (<= 70%) ed acido 2,4-diclorofenossiacetico	-	A
Soluzione salina di triisopropanolammina ed acido 2,4-diclorofenossiacetico	-	A
Soluzione del sapone (disproporzionato) di colofonia	-	B
Soluzione di tiocianato di ammonio (<= 25%) e tiosolfato di ammonio (<= 20%)	-	(C)
Soluzioni di cloruro ferrico	2582	C
Sostanza liquida nociva n.a.s. (1) - Cat. A, T.N. 1, N.In., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	A
Sostanza liquida nociva n.a.s. (2) - Cat. A, T.N. 1, Inf., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	A
Sostanza liquida nociva n.a.s. (3) - Cat. A, T.N. 2, N.In., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	A
Sostanza liquida nociva n.a.s. (4) - Cat. A, T.N. 2, Inf., (nome commerciale...,contenente...) (*)	-	A
Sostanza liquida nociva n.a.s. (5) - Cat. B, T.N. 2, N.In., (nome commerciale...,contenente...) (*)	-	B
Sostanza liquida nociva n.a.s. (6) - Cat. B, T.N. 2, N.In., t.f.+15°C, (nome commerciale., contenente.)(*)	-	B
Sostanza liquida nociva n.a.s. (7) - Cat. B, T.N. 2, Inf., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	B
Sostanza liquida nociva n.a.s. (8) - Cat. B, T.N. 2, Inf., t.f.+15°C, (nome commerciale., contenente.) (*)	-	B
Sostanza liquida nociva n.a.s. (9) - Cat. A, T.N. 3, N.In., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	A
Sostanza liquida nociva n.a.s. (10) - Cat. A, T.N. 3, Inf., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	A
Sostanza liquida nociva n.a.s. (11) - Cat. B, T.N. 3, N.In., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	B
Sostanza liquida nociva n.a.s. (12) - Cat. B, T.N. 3, N.In., t.f.+15°C, (nome commerciale., contenente.)(*)	-	B
Sostanza liquida nociva n.a.s. (13) - Cat. B, T.N. 3, Inf., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	B
Sostanza liquida nociva n.a.s. (14) - Cat. B, T.N. 3, Inf., t.f.+15°C, (nome commerciale., contenente.) (*)	-	B
Sostanza liquida nociva n.a.s. (15) - Cat. C, T.N. 3, N.In., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	C
Sostanza liquida nociva n.a.s. (16) - Cat. C, T.N. 3, Inf., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	C

Stirolo monomero	2055	B
Tallolio (grezzo e distillato)	-	B
Tetracloroetano	1702	B
Tetracloruro di carbonio	1846	B
Tetraetilenpentammina	2320	D
Tetraidrofurano	2056	D
Tetraidronaftalina (**)	-	C
Tetrametilbenzolo (tutti gli isomeri)	-	A
Tiocianato di sodio (soluz. <= 56%)	-	(B)
Tiosolfato di ammonio (soluz. <= 60%)	-	(C)
Toluendiammina	1709	C
orto-Toluidina	1708	C
Toluolo (**)	1294	C
Trementina (acqua ragia vegetale)	1299	B
Tributilfosfato	-	B
1,2,4-Triclorobenzolo	2321	B
1,1,1-Tricloroetano	2831	C
1,1,2-Tricloroetano	-	C
Tricloroetilene	1710	C
1,2,3-Tricloropropano	-	C
1,1,2-Tricloro-1,2,2-Trifluoroetano	-	C
Tricresilfosfato (con contenuto di orto-isomero < 1%)	-	A
Tricresilfosfato (con contenuto di orto-isomero >= 1%)	2574	A
Trietanolammina	-	D
Trietilammina	1296	C
Trietilbenzolo	-	A
Trietilentetrammina	2259	D
Trietilfosfito	2323	B
Trimetilammina (soluz. <= 30%)	1297	C
Trimetilbenzolo (tutti gli isomeri)	-	A
Trimetilesametilendiammina(isomeri 2,2,4- e 2,4,4-)	2327	D
Trimetilfosfito	2329	(B)
2,2,4-Trimetil-1,3-pentandiolo-1-isobutirrato	-	C
1,3,5-Triossano	-	D
Trixililfosfato	-	A
1-Undecene	-	B
Urea e nitrato ammonico in soluzione (contenente acqua ammoniacale)	-	C
Vinil toluolo	2618	A
Xilenolo	2261	B
Xiloli (**)	1307	C
Zolfo fuso	2448	III

Note:

1) I segni convenzionali hanno il seguente significato:

A-B-C-D prodotto classificato definitivamente dall'IMO come appartenente alla categoria A, B, C, D ai fini dell'applicazione dell'Allegato II alla Marpol 73/78;

(A)-(B)-(C)-(D) prodotto classificato provvisoriamente dall'IMO come appartenente alla categoria A, B, C, D ai fini dell'applicazione dell'Allegato II alla Marpol 73/78;

III prodotto classificato come non inquinante, di cui all'Appendice III dell'Allegato II alla Marpol 73/78.

2) I prodotti contrassegnati con (*) - sostanze liquide nocive non altrimenti specificate (n.a.s.) - sono miscele di prodotti classificati dall'IMO non pericolosi, ma inquinanti.
L'appartenenza delle miscele ai vari gruppi di sostanze e' determinata dall'Ente Tecnico sulla base di apposite istruzioni stabilite dall'IMO nella Circolare MEPC/Circ.265 del 6 aprile 1993.

Le abbreviazioni usate hanno il seguente significato:

- N.In.: punto di infiammabilita' superiore a 60 °C
- Inf. : punto di infiammabilita' uguale o inferiore a 60 °C
- Cat. : categoria di inquinamento
- T.N. : tipo di nave
- t.f. · temperatura di fusione

3) Secondo quanto disposto dalla Regola 14 dell'Annesso II alla Marpol 73/78, i prodotti contrassegnati con (**) sono assimilati alle 'Sostanze simili agli oli'.
Il loro trasporto puo' essere effettuato anche su navi petroliere rispondenti all'Annesso I alla Marpol ed in possesso di un 'Allegato al Supplemento al Certificato IOPP' che ne certifichi la rispondenza alle particolari condizioni stabilite dall'IMO.
In questo Allegato dovranno essere elencate le Sostanze simili agli oli autorizzate al trasporto.

94A2927

DECRETO 27 aprile 1994.

Elenco dei prodotti chimici liquidi cui non si applica il regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi.

IL DIRIGENTE
DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994 con il quale il dirigente superiore dott. Federico Lasco e delegato a firmare provvedimenti di attuazione della legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto l'art. 1, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 aprile 1984;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 16 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1987, con il quale è stato approvato l'elenco dei prodotti chimici liquidi cui non si applicano le norme del regolamento sopra citato;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione della Marpol (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973), con allegati, adottata a Londra il 2 novembre 1973, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1980;

Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente l'adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione, pubblicata nel supplemento ordinario n. 42 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 15 luglio 1982;

Visto l'art. VIII, punto *b* (iv) e la regola 8.1 del cap. VII della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313;

Considerato che in applicazione di tali art. VIII e regola 8.1 l'Organizzazione internazionale marittima (IMO), con le risoluzioni MEPC.55 (33), MEPC.56 (33), MEPC.57 (33) del 30 ottobre 1992 e MSC.28 (61) dell'11 dicembre 1992, ha approvato il nuovo elenco dei prodotti chimici liquidi cui non si applicano le norme relative al trasporto marittimo alla rinfusa;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti chimici liquidi cui non si applica il citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato elenco dei prodotti chimici liquidi cui non si applicano le norme del regolamento n. 50 citato nelle premesse.

Art. 2.

Il presente decreto sostituisce il decreto 16 marzo 1987 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1994

Il dirigente superiore: LASCO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti chimici liquidi cui non si applica il "Regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi", con la indicazione, a margine, del numero ONU relativo a ciascun prodotto, quando esiste, nonche' dei segni convenzionali la cui esplicazione e' contenuta nella nota esistente in calce all'elenco medesimo.

Acetato di butile secondario	1123	D
Acetato dell'etere metilico del glicole propilenico	-	D
Acetato dell'etere monoalchilico (C1-C6) del glicole poly (2-8) alchilenico	-	D
Acetato di etile	1173	D
Acetato del glicole etilenico	-	(D)
Acetato di isopropile	1220	III
Acetato di metile	1231	III
Acetato di 3-metil-3-metossibutile	-	III
Acetato di 3-metossibutile	-	D
Acetato di n-propile	1276	D
Acetato tridecilico	-	III
Acetoacetato di etile	-	(D)
Acetoacetato di metile	-	D
Acetone	1090	III
Acidi grassi saturi (C13+)	-	III
Acido alcarilsolfonico a catena lunga (C16-C60)	-	D
Acido citrico (70% o meno)	-	D
Acido n-eptanoico	-	D
Acido esanoico	-	D
Acido 2-etilesanoico	-	D
Acido grasso di sego	-	(D)
Acido lattico	-	D
Acido ligninsolfonico in soluzione di sale sodico	-	III
Acido nonanoico (tutti gli isomeri)	-	D
Acido oleico	-	D
Acido ottanoico (tutti gli isomeri)	-	D
Acido pentanoico	-	D
Acqua	-	III
Adipato di di-(2-etilesile)	-	D
Adipato di diisononile	-	D

Adipato di esametilendiammina (soluz. acquosa al 50%)	-	D
Adipato ottildecilico	-	III
n-Alcani (C10+)	-	III
Alcarilsolfonato di magnesio a catena lunga (C11-C50)	-	D
Alchenammina (C28+) di ammide poliolefinico	-	D
Alchenilammide (C11+)	-	D
Alchilbenzoli (C9+)	-	III
Alcol n-amilico	1105	D
Alcol amilico primario	1105	D
Alcol amilico secondario	1105	D
Alcol amilico terziario	1105	III
Alcol n-butilico	1120	III
Alcol butilico secondario.	1120	III
Alcol butilico terziario	1120	III
Alcol diacetonico	1148	D
Alcol esilico	2282	D
Alcol etilico	1170	III
Alcol isoamilico	1105	D
Alcol isobutilico	1212	III
Alcol isopropilico	1219	III
Alcol metilico	1230	III
Alcol n-propilico	1274	III
Alcoli (C13+)	-	III
Alcoli poliossidrilici di alchenammina di ammide poliolefinico	-	D
Alluminosilicati di sodio (fango)	-	III
Ammina fenolica (C8-C40) di calcio a catena lunga	-	III
Ammine fenoliche di poliolefine (C28-C250)	-	D
2-Ammino-2-idrossimetil-1,3-propandiolo (soluz. <= 40%)	-	III
Anidride di poliolefine	-	D
Argilla (fango)	-	III
Benzoato di sodio	-	D
Bevande alcoliche n.a.s.	3065	III
Borato di alchenammina (C28-C250) di ammide poliolefinico	-	D
gamma-Butirrolattone	-	D
Caolino (fango)	-	III
epsilon-Caprolattame (fuso o in soluzione acquosa)	-	D
Carbonato di calcio (fango)	-	III
Carbonato etilenico	-	III
Carbonato di sodio in soluzione	-	D
Carbone (fango)	-	III
Cera di paraffina	-	III
Cere	-	D
Cicloalcani (C10-C11)	-	D

Cicloalcani (C12+)	-	III
Cicloesanolo	-	D
Cloruro di polialluminio in soluzione	-	III
Cloruro colico in soluzione	-	D
Cloruro di magnesio in soluzione	-	III
Copolimero di acetato di etilene e acetato di vinile (in emulsione)	-	III
Copolimero di olefine e alchilestere (peso molecolare 2000+)	-	D
Copolimero di propilene e butilene	-	III
Decaidronaftalina	1147	(D)
Destrosio in soluzione	-	III
Dialchilftalati (C7-C13)	-	D
Dieptilftalato	-	III
Diesilftalato	-	III
Diisobutilchetone	1157	D
Diisobutirrato di 2,2,4-trimetil-1,3-pentandiolo	-	III
Diisoottilftalato	-	III
Diisopropilnaftalina (**)	-	D
Dimetilpolisilossano	-	III
2,2-Dimetilpropano-1,3-diolo	-	(D)
Dinonilftalato	-	D
Diottilftalato	-	III
Dispersione del copolimero acrilonitrile-stirolo in miscela di polialcoli e polieteri	-	D
Ditiotiazole (C6-C24) alchilico	-	D
Ditridecilftalato	-	D
Diundecilftalato	-	D
Dodecano (tutti gli isomeri)	-	III
Dodecilbenzolo	-	III
Dodecilxilolo	-	III
Esametilentetrammina in soluzione	-	D
Estere metilico dell'acido grasso dell'olio di noce di cocco	-	D
Estere metilico dell'acido grasso dell'olio di palma	-	D
Estere di poliolefine (C28-C250)	-	D
Estere triottilico dell'acido benzentricarbossilico	-	III
Estratti solubili di pesce	-	III
Etere dibutilico del glicole dietilenico	-	D
Etere dietilico del glicole dietilenico	-	III
Etere dimetilico del glicole polietilenico	-	III
Etere fenilico del glicole etilenico	-	D
Etere metilbutilico del glicole etilenico	-	D
Etere metilterbutilico	2398	D
Etere monoalchilico (C1-C6) del glicole poli (2-8) alchilenico	-	D

Etere monoalchilico del glicole propilenico	-	(D)
Etilpropionato	1195	D
2-Etossietanolo	1171	D
Formammide	-	D
Fosfato trietilico	-	D
Ftalato del glicole dietilenico	-	D
Gliceriltriacetato	-	(III)
Glicerina	-	III
Glicerolpolialcossilato	-	III
Glicole butilenico	-	D
Glicole dietilènico	-	III
Glicole dipropilenico	-	III
Glicole esametilenico	-	III
Glicole esilenico	-	III
Glicole etilenico	-	D
Glicole polietilenico	-	III
Glicole polipropilenico	-	D
Glicole propilenico	-	III
Glicole tetraetilenico	-	III
Glicole trietilenico	-	III
Glicole tripropilenico	-	III
Gliossale (soluz. <=40%)	-	D
Idrocarburi (C3-C88) solfonati	-	D
Idrossido di calcio (fango)	-	D
Idrossido di magnesio (fango)	-	III
Isoalcani (C10-C11)	-	D
Isoalcani (C12+)	-	III
Isobutilformiato	2393	D
Isoforone	-	D
Lardo	-	III
Lattice:	-	III
- copolimero di stirolo e butadiene carbossilato	-	III
- gomma di stirolo e butadiene	-	III
Lattice, stabilizzato con 1% o meno di ammoniaca	-	D
Melassa	-	III
Metilamilchetone	-	D
Metilbutenolo	-	(D)
Metilbutilchetone	-	D
Metilbutinolo	-	D
Metiletilchetonė	1193	III
Metilisobutilchetone	1245	D
3-Metil-3-metossibutanolo	-	III
N-Metil-2-pirrolidone	-	D
Metilpropilchetone	-	D
3-Metossi-1-butanolo	-	III
Mircene	-	D

Miscela di ammina alchilica (C8+) e dell'estere di acidi alchenilici (C12+)	-	D
Miscela base di olio per freni	-	D
Miscela di etere fenilico del glicole etilenico e etere fenilico del glicole dietilenico	-	D
Miscela di glicerina (83%) e diossanodimetanolo (17%)	-	D
Miscela di tiofenolo e alchilfenato a catena lunga	-	III
Nitrato di calcio, nitrato di magnesio e cloruro di potassio in soluzione	-	III
Nonilmetacrilato monomero	-	(D)
mono-Oleato di sorbitan di poli (20) ossietilene	-	III
Olefine (C13+, tutti gli isomeri)	-	III
Olii ed acidi distillati di animali e di pesci, n.a.s. comprendenti:	-	D
- Miscele di olii con acidi	-	D
- Miscele di olii con acidi leggeri	-	D
- Miscele di olii con acidi pesanti	-	D
- Miscele di olii con acidi vari	-	D
- Olii di acidi di animali	-	D
- Olii di acidi di lardo	-	D
- Olii di acidi di pesci	-	D
Olii di acidi vegetali e distillati, n.a.s. comprendenti:	-	D
- olii miscelati	-	D
- olii miscelati grezzi	-	D
- olii miscelati leggeri	-	D
- olii miscelati pesanti	-	D
- olii miscelati di varia natura	-	D
- olio di arachide	-	D
- olio di cartamo	-	D
- olio di colza	-	D
- olio di girasole	-	D
- olio di mais	-	D
- olio di semi di cotone	-	D
- olio di soia	-	D
Olii di animali e di pesci, n.a.s. comprendenti:	-	D
- Lanolina	-	D
- olio derivato dalle estremita' ossee di animali	-	D
- Olio di fegato di merluzzo	-	D
- Olio di sardina	-	D
- Olio di spermaceti	-	D
Olii vegetali, n.a.s. comprendenti:	-	D
- burro di cacao	-	D
- burro di noce moscata	-	D
- olio di arachide	-	D
- olio di cartamo	-	D
- olio di cocco	-	D

- olio di colza	-	D
- olio di crusca di riso	-	D
- olio di girasole	-	D
- olio di legno della Cina	-	D
- olio di lino	-	D
- olio di mais	-	D
- olio di buccia di limoni ed arance	-	D
- olio di faggiola	-	D
- olio di nocciola	-	D
- olio di noce	-	D
- olio di oiticica	-	D
- olio di palma del Brasile	-	D
- olio di papavero	-	D
- olio di perilla	-	D
- olio da tavola	-	D
- olio di vinacciolo	-	D
- olio di oliva	-	D
- olio di palma	-	D
- olio di polpa della noce di palma	-	D
- olio di ricino	-	D
- olio di semi del cotone	-	D
- olio di semi di soia	-	D
- olio di sesamo	-	D
Ossisolfuro di molibdeno di alchenammina di ammide poliolefinico	-	III
Paraffine (C14-C17) clorurate (con 52% di cloro)	-	III
Pentaetilenesammina	-	D
Petrolato	-	(III)
Polibutene	-	III
Polietere (peso molecolare 2000+)	-	D
Poliglicerina in soluzione di sale sodico (contenente soda caustica < 3%)	-	III
Poliglicerolo	-	III
Poli (4+) isobutilene	-	III
Poliolefine (peso molecolare 300+)	-	III
Poliolefine ariliche (C11-C50)	-	D
Poli (5+) propilene	-	III
Polisilossano	-	III
Proteine vegetali idrolizzate in soluzione	-	III
Salamoie per perforazioni:	-	III
- soluzione di bromuro di calcio	-	III
- soluzione di cloruro di calcio	-	III
- soluzione di cloruro di sodio	-	III
Sego	-	D
Solfato di alluminio in soluzione	-	D
Solfato ammonico in soluzione	-	D
Solfolano	-	D

Solfonato alcarilico (C11-C50) di calcio a catena lunga	-	D
Solfuro di fenato alchilico (C8-C40) di calcio a catena lunga	-	D
Soluzione di amminoetildietanolammina e amminoetiletanolammina	-	III
Soluzione di fosfato acido di ammonio	-	D
Soluzione di glucosio	-	III
Soluzione di polifosfato di ammonio	-	D
Soluzione del sale dipotassico dell'acido dodecenilsuccinico	-	(D)
Soluzione del sale disodico di 1,4-diidro-9,10-diidrossiantracene	-	D
Soluzione del sale pentasodico dell'acido dietilentriamminopentacetico	-	III
Soluzione del sale sodico del copolimero di acido naftalensolfonico e formaldeide	-	D
Soluzione del sale sodico della glicina	-	III
Soluzione del sale tetrasodico dell'acido etilendiamminotetracetico	-	D
Soluzione del sale trisodico dell'acido N-(idrossietil) etilendiamminotriacetico	-	D
Soluzione del sale trisodico dell'acido nitriltriacetico	-	D
Soluzione del sale trisodico dell'acido triaceticodiamminoidrossietil-etilenferrico	-	D
Soluzioni di acetato di sodio	-	(D)
Soluzioni di poli (4+) acrilato di sodio	-	III
Soluzioni di solfato di sodio	-	III
Sorbitolo in soluzione	-	III
Sostanza liquida nociva n.a.s. (17) - Cat. D (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	D
Sostanza liquida non nociva n.a.s. (18) - Appendice III (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	III
Stearato di butile	-	III
Stearina dell'olio di palma	-	D
Succo di mele	-	III
Tridecano	-	III
Triisopropanolammina	-	III
Trimetilolpropano polietossilato	-	D
Urea e formaldeide in soluzione resinica	-	III
Urea e fosfato ammonico in soluzione	-	D
Urea, fosfato e fosfato acido di ammonio e cloruro di potassio in soluzione	-	(D)
Urea e nitrato ammonico in soluzione	-	D
Urea in soluzione	-	III

Note:

1) I segni convenzionali hanno il seguente significato:

D prodotto classificato definitivamente dall'IMO come appartenente alla categoria D ai fini dell'applicazione dell'Allegato II alla Marpol 73/78;

(D) prodotto classificato provvisoriamente dall'IMO come appartenente alla categoria D ai fini dell'applicazione dell'Allegato II alla Marpol 73/78;

III prodotto classificato come non inquinante, di cui alla Appendice III dell'Allegato II alla Marpol 73/78;

(III) prodotto classificato provvisoriamente come non inquinante, di cui all'Appendice III dell'Allegato II alla Marpol 73/78.

2) I prodotti contrassegnati con (*) - sostanza liquida nociva e sostanza liquida non nociva non altrimenti specificate (n.a.s.) - sono miscele di prodotti classificati dall'IMO non pericolosi. L'appartenenza delle miscele ai due gruppi di sostanze e' determinata dall'Ente Tecnico sulla base di apposite istruzioni stabilite dall'IMO nella Circolare MEPC/Circ.265 del 6 aprile 1993.

3) Secondo quanto disposto dalla Regola 14 dell'Annesso II alla Marpol 73/78, il prodotto contrassegnato con (**) e' assimilato alle 'Sostanze simili agli oli'.
Il suo trasporto puo' essere effettuato anche su navi petroliere rispondenti all'Annesso I alla Marpol ed in possesso di un 'Allegato al Supplemento al Certificato IOPP' che ne certifichi la rispondenza alle particolari condizioni stabilite dall'IMO.
In questo Allegato dovra' essere elencata la Sostanza simile agli oli in riferimento.

94A2956

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 aprile 1994.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione presentata dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., in Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la domanda in data 13 dicembre 1993 presentata dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione;

Vista la lettera n. 430862 del 14 marzo 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di capitalizzazione, presentata dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., in Bologna:

1) tariffa n. 134 - capitalizzazione finanziaria a premio unico, comprensiva delle condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa n. 134.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1994

Il direttore generale: CINTI

94A2984

DECRETO 28 aprile 1994.

Approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla San Paolo vita S.p.a, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1993 presentata dalla San Paolo vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe e di condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera n. 431156 del 15 aprile 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le condizioni speciali di polizza, presentate dalla San Paolo vita S.p.a., in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al punto 1);

3) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con controassicurazione pari al 100% del premio unico;

4) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con controassicurazione pari al 75% del premio unico;

5) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con controassicurazione pari al 50% del premio unico;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui ai punti 3), 4) e 5);

7) condizioni generali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 1), 3), 4) e 5).

La società dovrà utilizzare le predette tariffe solo per contratti con premio unico lordo almeno pari a lire 50 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1994

Il direttore generale: CINTI

94A2985

DECRETO 28 aprile 1994.

Autorizzazione alla Azuritalia S.p.a., in Milano, ad elevare l'aliquota di retrocessione e l'approvazione di condizioni migliorative da applicare ai contratti stipulati in forma collettiva a favore dei dipendenti del Credito emiliano S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la domanda in data 2 dicembre 1993 presentata dalla Azuritalia S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare l'aliquota di retrocessione e e l'approvazione di condizioni migliorative da applicare ai contratti stipulati in forma collettiva a favore dei dipendenti del Credito emiliano S.p.a.

Vista la lettera n. 431034 del 31 marzo 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

La società Azuritalia S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad elevare all'85% l'aliquota di retrocessione con un minimo trattenuto dell'1,25%, nei contratti emessi in forma collettiva a favore dei dipendenti del Credito emiliano S.p.a., nonché ad applicare nei medesimi contratti le condizioni migliorative approvate secondo il testo allegato al presente decreto e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1994

Il direttore generale: CINTI

94A2986

DECRETO 28 aprile 1994

Approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Milano assicurazioni S.p.a, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1993 presentata dalla Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe e di condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera n. 431157 del 15 aprile 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le condizioni speciali di polizza, presentate dalla Milano assicurazioni S.p.a., in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al punto 1);

3) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con controassicurazione pari al 100% del premio unico;

4) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con controassicurazione pari al 75% del premio unico;

5) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con controassicurazione pari al 50% del premio unico;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui ai punti 3), 4) e 5);

7) condizioni generali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 1), 3), 4) e 5).

La società dovrà utilizzare le predette tariffe solo per contratti con premio unico lordo almeno pari a lire 50 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1994

Il direttore generale CINTI

94A2987

DECRETO 30 aprile 1994

Elevazione del limite dimensionale dell'esposizione debitoria delle imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che stabilisce in 35 miliardi di lire il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria delle imprese di cui al primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, costituente requisito ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e prevede che detto limite dimensionale sia aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1993 con il quale il suddetto limite è fissato — a far data dal 1° maggio 1993 — in lire 71.382 milioni;

Accertato che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1993 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è del 4,6%;

Decreta:

Articolo unico

Il limite dimensionale dell'esposizione debitoria di cui alle premesse è elevato, dal 1° maggio 1994 a lire 74 666 milioni.

Roma, 30 aprile 1994

Il Ministro: BARATTA

94A2988

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 gennaio 1994.

Determinazione dell'orario di apertura e di chiusura della raccolta del gioco del lotto automatizzato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate;

Visto il decreto ministeriale n. 4832 del 17 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1993, registro n. 24 Finanze, foglio n. 72, con il quale è stato attribuito in concessione il servizio del lotto automatizzato alla Lottomatica S.c.p.a. di Roma;

Visto il decreto ministeriale n. 8099 dell'8 novembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1993, registro n. 24 Finanze, foglio n. 73, integrativo e modificativo della predetta concessione;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990 in base al quale con decreto del Ministro delle finanze deve essere stabilita l'ora e il giorno di chiusura della raccolta delle giocate, nonché il termine entro il quale i relativi dati devono affluire al sistema di automazione;

Decreta:

I ricevitori del gioco del lotto automatizzato possono effettuare la raccolta delle giocate dalle ore 7 alle ore 24 dei giorni feriali, ad eccezione del giorno di estrazione, in cui la raccolta termina alle ore 11.

La commissione di estrazione può iniziare le proprie operazioni non prima delle ore 12 dell'ultimo giorno utile per la raccolta del gioco e dopo l'avvenuto deposito delle matrici meccanizzate di tutte le ruote ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Roma, 25 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1994
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 282

94A2982

DECRETO 7 aprile 1994.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Rally delle Valli Ossolane.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1993;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del Rally delle Valli Ossolane - manifestazione 1994 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale abbinata al Rally delle Valli Ossolane - manifestazione 1994, con inizio il 18 aprile 1994, si concluderà il 26 giugno 1994.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948,

n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 26 giugno 1994 alle ore 10, presso la Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 26 giugno 1994, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei corridori risultanti dalla classifica generale finale del «Rally delle Valli Ossolane» nel numero pari a quello dei premi di prima categoria che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 7.

L'abbinamento sarà effettuato al termine dell'ultima tappa della suindicata manifestazione sportiva.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei corridori ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei corridori sarà quella relativa al risultato rilevato dall'ordine di classifica ufficiale stabilita dalla giuria.

Qualora l'esito del rally non dovesse comportare un numero sufficiente di corridori tale da consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai corridori partecipanti alla gara, escludendo quelli corrispondenti ai corridori eventualmente classificatisi.

Nel caso di arrivo simultaneo di più corridori per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra i corridori classificatisi *ex-aequo* per tale posto. Nel caso di arrivo simultaneo di più corridori per uno degli altri posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei corridori giudicati *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai corridori in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del Rally delle Valli Ossolane - manifestazione 1994, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 21 giugno 1994.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 26 giugno 1994.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 23 giugno 1994.

Art. 9.

La dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1994

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1994
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 281

94A2983

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

Con decreto del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile n. 234 del 24 marzo 1994 sono stati nominati i componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, prevista dall'art. 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituita con decreto ministeriale 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1992.

94A2992

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 154, recante: «Riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società».

Il decreto-legge 4 marzo 1994, n. 154, recante: «Riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 dell'8 marzo 1994.

94A3045

Mancata conversione del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155, recante: «Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale».

Il decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155, recante: «Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 dell'8 marzo 1994.

94A3046

Mancata conversione del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156 recante: «Disposizioni urgenti per le Forze di polizia»

Il decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, recante: «Disposizioni urgenti per le Forze di polizia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 dell'8 marzo 1994.

94A3047

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un'ambasciata d'Italia a Skopje (ex Repubblica jugoslava di Macedonia)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

È istituita in Skopje (ex Repubblica jugoslava di Macedonia) un'ambasciata d'Italia.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1994

SCÀLFARO

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1994
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 33

94A2993

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare in Trujillo (Perù)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Ulises Cassinelli Pretell, agente consolare onorario in Trujillo (Perù), con circoscrizione territoriale comprendente il Dipartimento La Libertad, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lima degli atti concernenti passaporti e visti;

c) autenticazione di firme;

d) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1994

Il Ministro: ANDREATTA

94A2994

Determinazione della dipendenza e della circoscrizione territoriale per i vice consolati onorari in Sharm el Cheik e Luxor (Egitto)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Art. 1

Il vice consolato onorario in Sharm el Cheik (Egitto) è posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Il Cairo, con circoscrizione territoriale determinata come segue: Governatorato del Sud-Sinai.

Art. 2

Il vice consolato onorario in Luxor (Egitto), è posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Il Cairo, con circoscrizione territoriale determinata come segue: i governatorati di Luxor, Assuan, Mar Rosso, Nuova Valle e Qena.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1994

Il Ministro: ANDREATTA

94A2995

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla «Marconi Fredditalia S.r.l.», in Alanno Scalo ad istituire un magazzino generale di deposito.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1994 la «Marconi Fredditalia S.r.l.», con sede in Alanno Scalo (Pescara), è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale di deposito.

94A2997

Attribuzione di un nuovo diritto di prelievo su alcuni contingenti agevolati nella zona franca di Gorizia

Con decreto ministeriale 15 aprile 1944 la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è stata autorizzata ad applicare su alcuni contingenti, di cui alla tabella *«A»* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, un nuovo diritto di prelievo.

94A2998

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Barco Reale di Carmignano», «Rosato di Carmignano» e «Vin Santo di Carmignano» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Barco Reale di Carmignano», «Rosato di Carmignano» e «Vin Santo di Carmignano», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Richiesta di riconoscimento delle denominazioni di origine controllata «Barco Reale di Carmignano», «Rosato di Carmignano» e «Vin Santo di Carmignano» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Art. 1

Le denominazioni di origine controllata «Barco Reale di Carmignano», «Rosato di Carmignano» e «Vin Santo di Carmignano» sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Carmignano» può essere integrata dalle specificazioni occhio di pernice o riserva.

Art. 2

Le denominazioni di origine controllata «Barco Reale di Carmignano», «Rosato di Carmignano», «Vin Santo di Carmignano» e «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» e/o «riserva» sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Barco Reale di Carmignano» e «Rosato di Carmignano»:

Sangiovese: dal 65 al 90%;

Canaiolo nero: fino al 20%;

Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, dal 6 al 15%;

Trebbiano Toscano, Canaiolo bianco e Malvasia, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Firenze, fino ad un massimo del 5% del totale.

«Vin Santo di Carmignano»:

Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 75%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Firenze, fino ad un massimo del 25%.

«Vin Santo di Carmignano occhio di pernice»:

Sangiovese: dal 50 al 70%;

Malvasia nera: dal 10 al 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Firenze, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano», «Rosato di Carmignano», «Vin Santo di Carmignano» e «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» e/o «riserva» devono essere prodotte nei terreni collinari nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Firenze.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Barco Reale di Carmignano», «Rosato di Carmignano», «Vin Santo di Carmignano» e «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» e o «riserva» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine non superiore ai 400 metri, siano derivati da calcarei marnosi di tipo alberese, scisti, argillosi ed arenarie.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. Sono esclusi i sistemi espansi.

5. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare i 3 kg.

6. Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo delle denominazioni di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Rosato di Carmignano» possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Carmignano» e «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio.

7. È vietata ogni pratica di forzatura.

8. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i 100 q.li.

9. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

10. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

11. Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

12. Le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10%.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini «Barco Reale di Carmignano» e «Rosato di Carmignano» ed al 35% sull'uva fresca (al terzo anno d'invecchiamento del vino) per il «Vin Santo di Carmignano» e «Vin Santo di Carmignano riserva».

3. Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

4. I vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Rosato di Carmignano» possono essere ottenuti dalle uve del «Carmignano» a denominazione di origine controllata e garantita per scelta vendemmiale e, limitatamente al «Barco Reale di Carmignano», per scelta successiva durante il periodo d'invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano».

5. Nella vinificazione delle uve per il «Rosato di Carmignano» l'eventuale contatto del mosto con le parti solide, deve essere limitato onde assicurare le caratteristiche di colore di cui al successivo art. 6.

6. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo di Carmignano» deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri;

l'immissione al consumo del «Vin Santo di Carmignano» non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo del «Vin Santo di Carmignano riserva» non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 17%.

Art. 6.

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino vivace, brillante;

odore: vinoso con profumo intenso, fruttato;

sapore: asciutto, sapido, fresco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: minimo 20 per mille.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Rosato di Carmignano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato più o meno carico, a volte con riflessi rubino;

odore: fruttato, vinoso più o meno intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: minimo 18 per mille.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Carmignano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile,

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 16% di cui: per il tipo secco almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere,
per il tipo amabile almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile,

acidità volatile massima 1,6 per mille,

estratto secco netto minimo 21 per mille

4 Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche

colore da rosa intenso a rosa pallido,

odore caldo intenso,

sapore dolce, morbido, vellutato e rotondo,

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 16% di cui 14% svolto,

acidità totale minima 4 per mille,

acidità volatile massima 1,6 per mille,

estratto secco netto minimo 26 per mille

Art 7

1 Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari

2 E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente

3 E consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato e stato ottenuto

4 I vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Rosato di Carmignano» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie bordolesi o borgognone di capacità non superiore ai 5 litri

94A2996

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Notifica della possibilità di utilizzazione del posto di frontiera stradale di Hani i Hotit per i rapporti commerciali con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro).

Si fa seguito alla circolare n 16 in data 2 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 129 del 4 giugno 1993, concernente l'argomento specificato in oggetto

Su conforme decisione del competente Comitato dell'O N.U , si comunica che, per la fornitura via terra di prodotti autorizzati dal Comitato di cui alla risoluzione 724 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è possibile utilizzare il posto di frontiera stradale di Hani i Hotit collocato tra la Repubblica di Albania ed il Montenegro

94A3016

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n 559/C 18042 XV J (319) dell'8 febbraio 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Ghiera caricata per spolette elettroniche per colpi di artiglieria terreste» conforme al disegno n. 0000955, che la società Simmel Difesa S.p a intende importare, o produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

94A2999

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 6 maggio 1994

Dollaro USA	1603,05
ECU	1850,24
Marco tedesco	960,20
Franco francese	280,16
Lira sterlina	2398,16
Fiorino olandese	855,23
Franco belga	46 644
Peseta spagnola	11,676
Corona danese	245,41
Lira irlandese	2331,96
Dracma greca	6,522
Escudo portoghese	9,324
Dollaro canadese	1160 37
Yen giapponese	15,571
Franco svizzero	1128,35
Scellino austriaco	136 56
Corona norvegese	221,40
Corona svedese	207,85
Marco finlandese	295,90
Dollaro australiano	1148,59

94A3069

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

chimica analitica

Gli aspiranti al trasferimento di posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3001

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» *è necessario che la richiesta di inserzione pervenga* all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, *per esigenze tipografiche, ogni riga può* contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia *accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autori*tà competente, tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 5 0 9 4 *

L. 1.300